

Testo coordinato delle integrazioni apportate con le deliberazioni ARG/elt 51/10, 65/10, 121/10, 666/2015/R/eel, 93/2022/R/eel, 5/2024/R/eel e 418/2024/R/eel

Deliberazione 20 novembre 2009 - ARG/elt 179/09

Determinazione delle misure e dei corrispettivi di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 novembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (di seguito: legge n. 99/09)
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico, di seguito: MSE) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la comunicazione della società Terna Spa (di seguito: Terna) del 14 ottobre 2009, prot. Autorità n. 61383 del 20 ottobre 2009 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione del Dipartimento per l'energia del MSE a Terna del 30 ottobre 2009, prot. Autorità n. 63941 del 3 novembre 2009 (di seguito: comunicazione MSE);
- la comunicazione di Terna del 12 novembre 2009, prot. Autorità n. 67710 del 17 novembre 2009 (di seguito: seconda comunicazione Terna).

Considerato che:

- l'articolo 32 della legge n. 99/09 prevede:
 - al comma 1, che, "al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di

- decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia.”;
- al comma 2, che, ai fini di cui all’alinea precedente, “Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”;
 - al comma 3, che “entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli *interconnector*, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo *interconnector* ...”;
 - al comma 4, che la partecipazione alle procedure concorsuali di cui all’alinea precedente sia limitata a clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, titolari di punti di prelievo caratterizzati da ben individuate modalità di utilizzazione; e che la perdita di titolarità di detti punti di prelievo comporti la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna;
 - al comma 6, che l'Autorità adotti entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 32, provvedimenti che:
 - disciplinino misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 dell’articolo 32 e fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al medesimo comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica (di seguito: contratti di approvvigionamento all’estero) per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati nelle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 3 (di seguito: “soggetti selezionati”);
 - determinino i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna a fronte delle predette misure;
 - determinino le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure di cui sopra;
 - al comma 7, che i provvedimenti dell'Autorità di cui al precedente alinea prevedano il diritto dei soggetti selezionati di avvalersi delle misure previste in detti provvedimenti, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'eventuale esercizio del diritto di rinuncia alla realizzazione dell'infrastruttura e di cui al comma 4 del medesimo articolo 32.

Considerato, inoltre, che:

- Terna ha trasmesso con la prima comunicazione Terna una indicazione preliminare dei potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero realizzabili ai sensi di quanto disposto all’articolo 32 della legge n. 99/09;

- l'MSE ha richiesto, con la comunicazione MSE, a Terna di individuare le infrastrutture valutate fattibili e caratterizzare meglio l'incremento della capacità di interconnessione sulle singole frontiere quantomeno in termini di caratteristiche realizzative standard o di massima, nonché di rendere noti al più presto tali elementi all'Autorità in modo da consentire una valutazione dei costi efficienti delle infrastrutture e da definire il relativo sistema di corrispettivi;
- Terna ha trasmesso con la seconda comunicazione Terna un nuovo elenco, dettagliato e corredato di informazioni relative ai costi standard minimi di realizzazione, di potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero realizzabili ai sensi di quanto disposto all'articolo 32 della legge n. 99/09.

Considerato, altresì, che:

- le misure volte a consentire gli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero prima della messa in servizio dei relativi *interconnector* debbano produrre effetti analoghi a quelli che si avrebbero qualora l'*interconnector* fosse già stato effettivamente realizzato;
- quanto al punto precedente richiede che dette misure prevedano che i soggetti selezionati:
 - dimostrino di avere effettivamente concluso dei contratti di approvvigionamento all'estero;
 - rendano effettivamente disponibile l'energia elettrica oggetto dei contratti di approvvigionamento all'estero nei mercati esteri "limitrofi", dai quali sarebbe possibile raggiungere il mercato italiano senza significativi costi di congestione in presenza dell'*interconnector*; restando eventualmente a carico dei medesimi soggetti selezionati gli eventuali oneri e/o benefici connessi al trasporto dell'energia sino a detti mercati limitrofi;
 - ottengano, contestualmente, la disponibilità nel mercato italiano della medesima quantità di energia resa disponibile all'estero;
- per quanto sopra, le suddette misure devono prevedere l'individuazione di uno o più soggetti (di seguito: "*shipper*") che si impegnino a rendere disponibile ai soggetti selezionati nel mercato italiano una quantità di energia corrispondente a quella da questi resa disponibile ai medesimi *shipper* all'estero e comunque non superiore a quella corrispondente alla capacità di trasporto di cui al contratto di mandato stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 99/09;
- per minimizzare i costi connessi a dette misure e, conseguentemente, le esigenze di copertura di Terna di cui all'articolo 32, comma 6 della legge n. 99/09, gli *shipper* devono essere individuati attraverso procedure concorsuali sulla base del corrispettivo richiesto per il servizio, consistente nel rendere disponibile in Italia una quantità di energia corrispondente a quella ritirata all'estero;
- con riferimento ai potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero di cui alla seconda comunicazione Terna e che interessano Paesi diversi da quelli confinanti con il nord dell'Italia nei quali non sono ad oggi presenti mercati liquidi e concorrenziali dell'energia elettrica all'ingrosso che consentano di dare un apprezzabile valore di mercato all'energia elettrica resa disponibile in questi Paesi, non è garantito un esito concorrenziale nella selezione degli *shipper* che si impegnino a rendere disponibile in Italia una quantità di energia corrispondente a quella loro resa disponibile in detti Paesi;

- la durata delle misure in oggetto, che comunque non può essere superiore a 6 (sei) anni, è incerta, essendo funzione dell'effettiva entrata in operatività degli *interconnector*;
- ad un più ampio orizzonte temporale per cui gli *shipper* si impegnano a rendere disponibile in Italia una quantità di energia corrispondente a quella ritirata all'estero, corrisponde un maggiore rischio mercato da questi assunto con riferimento al valore relativo dell'energia in Italia ed all'estero;

Ritenuto che sia opportuno:

- determinare i corrispettivi che i clienti finali selezionati nelle procedure di cui al comma 3, dell'articolo 32, della legge n. 99/09, sono tenuti a riconoscere a Terna ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, utilizzando le informazioni di cui alla seconda comunicazione Terna nonché altri parametri ed elementi di costo, relativi, ad esempio, alla vita utile degli investimenti, ai costi di gestione e al costo del capitale, analoghi a quelli utilizzati nella regolazione della rete di trasmissione di Terna;
- al fine di ridurre il rischio mercato che sarebbe sostenuto dagli *shipper* e, quindi, di minimizzare le esigenze di copertura di Terna, così come per tenere conto dell'incertezza sulla data di effettiva entrata in operatività degli *interconnector*, gli *shipper* siano individuati attraverso procedure concorsuali da tenersi con cadenza annuale e che, conseguentemente, gli *shipper* assumano l'impegno a rendere disponibile in Italia una quantità di energia corrispondente a quella ritirata all'estero in tutte le ore dell'anno solare successivo;
- dette procedure concorsuali per l'individuazione degli *shipper* siano condotte da Terna sulla base di procedure efficienti e non discriminatorie dalla stessa disciplinate sulla base di criteri definiti dall'Autorità; e che dette procedure siano trasmesse all'Autorità per l'approvazione;
- prevedere che, con riferimento a ciascun *interconnector* di cui alla seconda comunicazione Terna e che interessa Paesi confinanti con il nord dell'Italia:
 - i corrispettivi a carico dei corrispondenti soggetti selezionati siano differenziati in relazione del Paese confinante interessato dall'*interconnector*;
 - i mercati esteri nei quali i soggetti selezionati siano tenuti a rendere disponibile agli *shipper* l'energia elettrica oggetto dei loro contratti di approvvigionamento all'estero siano determinati da detti soggetti selezionati prima delle procedure concorsuali di individuazione degli *shipper* e scelti tra quelli dei seguenti Paesi indipendentemente dalla frontiera cui l'*interconnector* si riferisce:
 - Austria;
 - Francia;
 - Germania;
 - Slovenia;
 - Svizzera.
- prevedere, con riferimento all'*interconnector* di cui alla seconda comunicazione Terna che interessa Paesi diversi da quelli confinanti con il nord dell'Italia, la determinazione di corrispettivi a carico dei corrispondenti soggetti selezionati sia pari al più elevato tra i corrispettivi determinati per gli altri *interconnector*; e che anche le misure per consentire l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero prima dell'effettiva entrata in esercizio dell'*interconnector* siano, conseguentemente, definite con riferimento ai mercati dei medesimi Paesi di cui al punto precedente;

- che le eventuali differenze maturate in capo a Terna tra corrispettivi applicati ai soggetti selezionati ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero prima dell'effettiva entrata in esercizio dell'*interconnector* siano conguagliate attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- modificare con successivo provvedimento la deliberazione n. 111/06 al fine di recepire l'esigenza di conguaglio di cui la precedente punto;

DELIBERA

1. Di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti:

- **aste per l'importazione virtuale** sono le procedure concorsuali che Terna svolge su base annuale conformemente a quanto previsto nel presente provvedimento per la selezione degli *shipper* che si impegnano a svolgere il servizio di importazione virtuale con riferimento all'anno solare successivo;
- **corrispettivo per l'interconnessione virtuale** è il corrispettivo espresso in euro/MW/anno determinato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 e che i soggetti selezionati sono tenuti a riconoscere a Terna a fronte delle misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 99/09, fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque entro il 31 dicembre 2021, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al medesimo comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero;
- **delibera n. 195/09** è la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 195/09;
- **interconnector** è ciascuno dei potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32 della legge n. 99/09, nonché di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10;
- **legge n. 41/10** è la legge 22 marzo 2010, n. 41;
- **misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero** sono le misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3, del medesimo articolo, fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque entro il 31 dicembre 2026, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di

esenzione di cui allo stesso comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero;

- **PCE** è la piattaforma informatica gestita dalla società Gestore del Mercato Elettrico Spa per la registrazione nei Conti Energia a Termine, di cui all'articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, degli acquisti e delle vendite a termine nonché dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo presentati in esecuzione di tali acquisti e vendite;
- **PUN** è il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06;
- **Regolamento** è il regolamento disciplinante le aste per l'importazione virtuale;
- **servizio di importazione virtuale** è il servizio, disciplinato nel contratto concluso dagli *shipper* con Terna in esito alle aste per l'importazione virtuale, che prevede che sia resa disponibile ai soggetti che usufruiscono del servizio una quantità di energia sulla PCE corrispondente a quella da questi resa disponibile agli *shipper* all'estero;
- **shipper** è un soggetto selezionato attraverso le aste per l'importazione virtuale che si assume l'impegno a svolgere il servizio di importazione virtuale in tutte le ore dell'anno solare successivo;
- **soggetto selezionato** è uno dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 99/09, ivi comprese quelle organizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento ha ad oggetto le disposizioni che l'Autorità assume ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 e sue successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

Obblighi dei soggetti selezionati

- 3.1 I soggetti selezionati che intendano avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero sono tenuti a:
- a) fare esplicita richiesta, nei termini indicati da Terna e comunque prima dell'avvio delle aste per l'importazione virtuale relativa all'anno solare o al trimestre successivo, di avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero; la richiesta contiene almeno i seguenti elementi:
 - i) il mercato del Paese estero, individuato tra quelli di cui al comma 3.4, nel quale il soggetto si impegna a rendere disponibile agli *shipper*, secondo le modalità indicate da Terna nel contratto di cui al comma 3.2, l'energia elettrica di cui richiede l'importazione virtuale su base annuale o trimestrale;
 - ii) la quantità, costante in tutte le ore di ciascun trimestre dell'anno solare successivo, di energia elettrica di cui richiede l'importazione virtuale su

base trimestrale per una potenza comunque non superiore alla differenza tra la potenza per cui il soggetto è stato complessivamente selezionato nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 99/09 ovvero si è reso cessionario e la potenza oggetto di attivazione del servizio di importazione virtuale su base annuale di cui alla successivo punto iii);

iii) la quantità costante in tutte le ore dell'anno di energia elettrica di cui richiede l'importazione virtuale su base annuale, per una potenza comunque non superiore a quella per cui il soggetto è stato complessivamente selezionato nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 99/09 ovvero si è reso cessionario.

Il soggetto selezionato può modificare il mercato del Paese estero rispetto a quanto indicato per gli anni o trimestri precedenti nonché, sempre nel rispetto di quanto previsto ai commi 3.2 e 3.3, le quantità di energia elettrica per cui richiede l'importazione, purché detta modifica sia notificata a Terna con adeguato anticipo rispetto alle relative aste per l'importazione virtuale;

- b) dare evidenza a Terna, nei termini dalla stessa determinati, dell'avvenuta sottoscrizione di contratti di approvvigionamento all'estero per quantità di energia elettrica almeno corrispondenti a quelle per le quali si richiede di avvalersi delle misure per l'esecuzione dei medesimi contratti;
- c) sottoscrivere con Terna il contratto di cui al comma 3.2.

3.2 Terna predisporre e rende disponibile ai soggetti selezionati che intendano avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero un contratto che disciplina tra l'altro:

- a) i corrispettivi per l'interconnessione virtuale che i soggetti selezionati devono versare a Terna; detti corrispettivi sono riconosciuti su base mensile e sono determinati come pari alla somma per ciascun *interconnector* dei prodotti tra:
 - i) la capacità, espressa in MW, relativa a detto *interconnector* per cui il soggetto è risultato selezionato nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 99/09;
 - ii) il corrispettivo, espresso in euro/MW/anno, di cui all'articolo 6, relativo alla frontiera cui l'*interconnector* si riferisce;
- b) la quantità, espressa in MWh, di energia elettrica oggetto dell'importazione virtuale; detta quantità assume valore costante in tutte le ore del periodo per il quale si chiede l'attivazione del servizio e per una potenza comunque non superiore a quella per cui il soggetto è stato complessivamente selezionato nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 99/09;
- c) le modalità con cui i soggetti selezionati devono rendere disponibile l'energia elettrica oggetto dell'importazione virtuale nel Paese estero dagli stessi individuato ai sensi del comma 3.1, lettera a), punto i), agli *shipper* individuati da Terna;
- d) le modalità con cui gli *shipper* individuati da Terna rendono disponibile sulla PCE ai soggetti selezionati l'energia elettrica corrispondente a quella da questi resa disponibile all'estero;
- e) la decadenza dei diritti ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 99/09;

- f) l'entità e la forma delle garanzie del rispetto degli obblighi contrattuali che i soggetti selezionati sono tenuti a rendere disponibili a Terna.
- 3.3 Il contratto di cui al comma 3.2, prevede altresì l'eventuale riduzione delle quantità di cui al comma 3.2, lettera b), e dei corrispettivi di cui al comma 3.2, lettera a), in ragione dell'entrata in esercizio dei diversi *interconnector* e/o dell'esercizio del diritto di rinuncia alla realizzazione di uno o più *interconnector* per cui il soggetto sia stato selezionato.
- 3.4 Ciascun soggetto selezionato che intenda avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero deve rendere disponibile, secondo le modalità previste nel contratto di cui al comma 3.2, la quantità di energia elettrica oggetto dell'importazione virtuale nel mercato del Paese estero indicato ai sensi del comma 3.1, lettera a), punto i), e compreso tra i seguenti:
- Austria;
 - Francia;
 - Germania;
 - Slovenia;
 - Svizzera.

Articolo 4 *Obblighi degli shipper*

- 4.1 Gli *shipper* individuati da Terna attraverso le aste per l'importazione virtuale di cui all'articolo 5, per svolgere il servizio di importazione virtuale con riferimento ad un anno solare a partire dal 2010, sono tenuti a sottoscrivere con Terna il contratto di cui al comma 4.2.
- 4.2 Terna predispone un contratto che disciplina il servizio di importazione virtuale e che contiene tra l'altro:
- a) i corrispettivi che Terna deve riconoscere allo *shipper*; detti corrispettivi sono riconosciuti su base mensile e sono determinati in esito alle aste per l'importazione virtuale di cui all'articolo 5;
 - b) la quantità, costante in tutte le ore dell'anno o del trimestre, di energia elettrica che hanno titolo a ricevere in consegna in ciascuno dei mercati dei Paesi esteri di cui al comma 3.4;
 - c) la quantità, costante in tutte le ore dell'anno o del trimestre, di energia elettrica che sono obbligati a rendere disponibile sulla PCE ai soggetti selezionati indicati da Terna, corrispondente a quella da questi resa disponibile all'estero;
 - d) le modalità con cui lo *shipper* deve rendere disponibile sulla PCE ai soggetti selezionati indicati da Terna l'energia elettrica di cui alla lettera c);
 - e) le modalità con cui i soggetti selezionati indicati da Terna rendono disponibile nel Paese estero, dagli stessi individuato ai sensi del comma 3.1, lettera a), punto i), allo *shipper* l'energia elettrica di cui si richiede l'importazione virtuale;
 - f) l'entità e la forma delle garanzie del rispetto dei loro obblighi contrattuali che gli *shipper* sono tenuti a rendere disponibili a Terna.

Articolo 5

Aste per l'importazione virtuale

- 5.1 Fino alla entrata in esercizio di tutti gli *interconnector* di cui all'articolo 32 della legge n. 99/09 e comunque non oltre il 30 settembre 2026 a valere per l'ultimo trimestre dell'anno solare 2026, Terna, a fronte della richiesta di cui al comma 3.1, lettera a), da parte di soggetti selezionati che ne abbiano diritto ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 99/09, organizza le aste per l'importazione virtuale riferite all'anno solare o al trimestre successivo.
- 5.2 Terna predispone il Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente delibera e lo invia all'Autorità per l'approvazione entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno in cui sia necessario integrare delle modifiche significative rispetto all'ultima versione approvata dalla stessa Autorità.
- 5.3 In sede di prima applicazione, Terna invia il Regolamento all'Autorità per l'approvazione entro il 5 dicembre 2009; qualora l'Autorità non si pronunci entro i successivi 7 (sette) giorni, il Regolamento si intende approvato.
- 5.4 Terna pubblica tempestivamente sul proprio sito internet il Regolamento approvato unitamente allo schema del contratto di cui al comma 4.2.
- 5.5 Le aste per l'importazione virtuale, così come disciplinate nel Regolamento prevedono:
 - a) la possibilità per i partecipanti di presentare offerte multiple, ciascuna caratterizzata da una coppia prezzo-quantità, per ciascuno dei mercati dei Paesi esteri di cui al comma 3.4; dove la quantità rappresenta l'energia che il soggetto si impegna a rendere disponibile sulla PCE ai soggetti selezionati indicati da Terna a fronte della consegna di equivalenti quantitativi nel mercato estero e il prezzo rappresenta il corrispettivo da questo richiesto per ogni MWh oggetto del servizio di importazione virtuale;
 - b) la selezione degli *shipper*, esclusivamente sulla base dei prezzi offerti ordinati in ordine crescente; salvo il ricorso al sorteggio in caso di offerte caratterizzate dal medesimo prezzo.

Articolo 6

Corrispettivi per l'interconnessione virtuale

- 6.1 Il corrispettivo che ciascun soggetto selezionato che intenda avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero è tenuto a riconoscere a Terna è pari, su base annua:
 - a) con riferimento alla capacità degli *interconnector* sulla frontiera francese a 35.000 euro/anno/MW;
 - b) con riferimento alla capacità degli *interconnector* sulla frontiera svizzera a 17.500 euro/anno/MW;
 - c) con riferimento alla capacità degli *interconnector* sulla frontiera slovena a 35.000 euro/anno/MW;

- d) con riferimento alla capacità degli *interconnector* sulla frontiera austriaca a 35.000 euro/anno/MW;
- e) con riferimento alla capacità degli *interconnector* sulle altre frontiere a 35.000 euro/anno/MW.

6.2 L'eventuale differenza maturata in capo a Terna tra i corrispettivi al comma 3.2, lettera a), e 7.3, lettera a), ed i corrispettivi riconosciuti agli *shipper*, sulla base dei contratti di cui al comma 4.2, per rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero dei soggetti selezionati, nonché gli importi eventualmente riconosciuti da Terna ai soggetti selezionati ai sensi del comma 7.3, lettera c), trovino copertura attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'allegato A alla deliberazione n. 111/06 fermo restando quanto diversamente disposto dalla deliberazione 5/2024/R/eel .

Articolo 7

Diritti ed obblighi dei soggetti selezionati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10

7.1 I soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali organizzate da Terna ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10 e che intendano avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero a partire dal 2010 sono tenuti a:

- a) fare esplicita richiesta, nei termini indicati da Terna, di avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero per la parte residua dell'anno solare 2010 e per gli anni solari successivi; la richiesta contiene almeno i medesimi elementi di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a) ed è modificabile ai sensi di quanto ivi disposto.
- b) dare evidenza a Terna, nei termini dalla stessa determinati, dell'avvenuta sottoscrizione di contratti di approvvigionamento all'estero per quantità di energia elettrica almeno corrispondenti a quelle per le quali si richiede di avvalersi delle misure per l'esecuzione dei medesimi contratti;
- c) sottoscrivere con Terna il contratto di cui al comma 7.2.

7.2 Terna predispone e rende disponibile ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali organizzate da Terna ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10 che intendano avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero un contratto conforme, salvo quanto disposto al successivo comma 7.3, a quello predisposto ai sensi dell'articolo 3 ed approvato dall'Autorità con la delibera n. 195/09.

7.3 Il contratto predisposto da Terna ai sensi del comma 7.2 prevede:

- a) con riferimento all'anno solare 2010, un corrispettivo ridotto, rispetto al corrispettivo applicabile ai sensi dell'articolo 6 in relazione alla frontiera cui l'*interconnector* si riferisce, in proporzione al numero di mesi dell'anno per cui il soggetto investitore possa avvalersi delle misure di cui al presente articolo; per gli anni successivi il medesimo corrispettivo di cui al comma 3.2, lettera a);

- b) con riferimento agli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 nonché con riferimento alle quote di *interconnector* che alla data di entrata in vigore della medesima legge non risultino finanziate a seguito delle procedure precedentemente esperite, che le misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09, abbiano efficacia a partire dal 1 aprile 2010;
- c) che sino al momento in cui non sia tecnicamente possibile avvalersi del servizio di importazione virtuale, i soggetti selezionati per gli *interconnector* di cui alla precedente lettera b), ricevano, se positivo, o paghino, se negativo, un corrispettivo pari alla sommatoria, per ciascuna ora del periodo considerato, del prodotto tra la quantità di energia elettrica per la quale richiede il servizio di importazione virtuale e la differenza, relativa a ciascuna ora, tra il PUN e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso nel mercato del Paese estero prescelto; fermo restando l'obbligo del soggetto investitore a pagare il corrispettivo di cui al precedente comma a).

Articolo 8

Aste per l'importazione virtuale con riferimento agli interconnector di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10

- 8.1 Terna rende disponibile ai soggetti selezionati sulla base delle procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10 il servizio di importazione virtuale:
- a) sino al 31 dicembre 2010 e limitatamente alle quote di *interconnector* che alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10 non risultino finanziate a seguito delle procedure precedentemente esperite attraverso:
 - i) i contratti già sottoscritti con gli *shipper* in esito alle aste per l'importazione virtuale svolte, ai sensi dell'articolo 5, per l'anno 2010, nei limiti delle quantità cui non corrispondano servizi di importazione virtuale da rendere ai soggetti selezionati e che facciano riferimento al medesimo Paese estero dal quale richiedono l'importazione virtuale i soggetti selezionati sulla base delle procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10;
 - ii) per le restanti quantità, attraverso nuove aste per l'importazione virtuale, di *shipper* che si impegnino a svolgere il servizio di importazione virtuale a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di svolgimento di dette aste;
 - b) per gli anni successivi, nell'ambito delle medesime aste di cui all'articolo 5.
- 8.2 Terna procede quanto prima e comunque non oltre il 30 agosto 2010, allo svolgimento delle aste di importazione virtuale di cui al comma 8.1, lettera a), punto ii), con riferimento ai servizi di importazione virtuale che non possano essere resi da Terna attraverso quanto previsto al comma 8.1, lettera a), punto i), e che siano richiesti dai soggetti selezionati in base alle procedure concorsuali svolte, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10, con riferimento alle quote di *interconnector* che

alla data di entrata in vigore della medesima legge non risultino finanziate a seguito delle procedure precedentemente esperite.

- 8.3 Terna, qualora assegni ai sensi di legge quote di *interconnector* che risultino, solo successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10, non finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della legge medesima, procederà all'eventuale svolgimento delle aste di importazione virtuale di cui al comma 8.1, lettera a), punto ii) entro trenta giorni dall'assegnazione di dette quote di *interconnector*.
- 8.4 Terna definisce e pubblica sul proprio sito internet il Regolamento per lo svolgimento delle aste di importazione virtuale di cui al comma 8.1, lettera a), punto ii), nonché il contratto che disciplina il servizio di importazione virtuale in conformità, per quanto applicabile, a quanto predisposto ai sensi degli articoli 4 e 5 ed approvati ai sensi della delibera n. 195/09.

Articolo 9

Disposizioni transitorie per l'anno solare 2016

- 9.1 Entro il 7 gennaio 2016, inderogabilmente e a pena di decadenza dal diritto di accesso al servizio, per il solo anno solare 2016, il soggetto selezionato indica a Terna, con modalità determinate da Terna stessa, la quantità costante in tutte le ore dell'anno di energia elettrica di cui richiede l'importazione virtuale per una potenza comunque non superiore a quella per cui è risultato assegnatario ovvero cessionario, nonché il mercato del Paese estero, individuato tra quelli di cui al comma 3.4, nel quale si impegna a rendere disponibile agli shipper l'energia elettrica di cui richiede l'importazione virtuale.
 - 9.2 Entro il 15 gennaio 2016, Terna definisce e pubblica, sul proprio sito internet, il regolamento per lo svolgimento delle aste di importazione virtuale l'anno 2016, nonché il contratto che disciplina il servizio di importazione virtuale, aggiornando opportunamente i medesimi documenti valevoli per l'anno 2015 e approvati dalla deliberazione 562/2014/R/eel.
 - 9.3 Sino al momento in cui non sia tecnicamente possibile avvalersi del servizio di importazione virtuale, i soggetti selezionati ricevono, se positivo o pagano, se negativo, un corrispettivo pari alla sommatoria, per ciascuna ora del periodo considerato, del prodotto tra la quantità di energia elettrica per la quale richiedono il servizio di importazione virtuale e la differenza, relativa a ciascuna ora, tra il PUN e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso nel mercato del Paese estero prescelto di cui al comma 1; fermo restando l'obbligo del soggetto investitore di pagare il corrispettivo di cui all'articolo 6.
 - 9.4 Gli importi, riconosciuti da Terna ai soggetti selezionati ai sensi del comma 3, del presente articolo, trovano copertura attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 44, dell'allegato A alla deliberazione 111/06.
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A.;

3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

20 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis